

Repertorio Spec. n. del/2026

imposta di bollo assolta in modo virtuale

Rif. determinazione dirigenziale n. del

COMUNE DI VENEZIA

5

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI

CONTRATTO DI APPALTO

C.I. "MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA

PALAZZETTO DELLO SPORT - SAN PIETRO IN VOLTA - VENEZIA"

CUP: F72H24000480002 / CIG: _____

10

TRA:

a) _____ nato a _____ il _____ - C.F.:
_____, in qualità di legale rappresentante
dell'impresa _____ con sede in _____ (*INDICARE SEDE*

15

*LEGALE E DOMICILIO FISCALE DELL'IMPRESA. QUALORA NON
COINCIDANO, SPECIFICARE DISTINTAMENTE SEDE LEGALE E
DOMICILIO FISCALE)*

Domicilio fiscale: _____ Codice fiscale n.: _____,

che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel
presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

20

b) **arch. Silvia Loreto** nata a _____ -
C.F.: _____, che dichiara di intervenire in questo atto

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI
VENEZIA**, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore

25

Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole, domiciliato, per la
carica, in San Marco n. 4137 - 30124 Venezia - Codice fiscale n.:
00339370272, di seguito nel presente atto denominato semplicemente

«stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia.

Codice fiscale n.: 00339370272.

30

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 16/09/2025, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica, dell'intervento C.I. 15579 denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT - SAN PIETRO

35

IN VOLTA – VENEZIA" per un importo dei lavori di € 85.426,00= (o.f.e.) e di € 61.818,00 quali oneri per la sicurezza, per l'importo complessivo di € 147.244,00 (o.f.e.);

- che ai sensi dell'art. 41, comma 5-bis del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., trattandosi di lavori di manutenzione, non essendo previsti interventi che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, i lavori saranno affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica costituito almeno dagli elaborati di cui all'articolo 6, comma 8-bis dell'allegato I.7. del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

45

- che, in seguito a richiesta di offerta, con Determinazione dirigenziale n. _____ in data _____ del Dirigente del Settore

_____, i lavori sono stati aggiudicati, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., all'anzidetto appaltatore, per

50

l'importo complessivo di €= (o.f.e.) come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al%, sul prezzo a base di

efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso e invariabile. Per tutto quanto non diversamente previsto:

a) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a corpo", la

80 combinazione più favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari offerti dall'appaltatore risultanti dalla Lista per l'offerta, eventualmente rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario;

85 b) per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista per l'offerta, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a misura".

3. Il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo, ai

90 sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice dei Contratti, sono parte integrante del contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale le quantità esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto all'articolo 2, comma 2, né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale
95 quanto previsto al precedente comma 2.

4. Il Capitolato speciale d'appalto allegato al progetto posto a base di gara costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza

100 ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d'appalto trovano

applicazione l'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. e il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 per le parti ancora vigenti.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

105 1. L'importo contrattuale ammonta ad € _____ = (diconsi Euro _____/____) di cui:

a) € _____ = (diconsi Euro _____/____) per lavori veri e propri a misura;

110 b) € _____ = (diconsi Euro _____/____) quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

c) € _____ = (diconsi Euro _____/____) quali costi della manodopera;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

115 3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'Allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., per cui i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, desunti:

- dal Prezzario della Regione del Veneto approvato con delibera di Giunta regionale n. 571 del 29 maggio 2025 (pubblicata nel BUR n. 68
120 del 30 maggio 2025),

- dall'elenco dei Nuovi Prezzi con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore,

costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

125 4. L'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desunto dal computo metrico estimativo di cui al Capitolato Speciale

d'Appalto, ammonta, al lordo della sicurezza e del ribasso d'asta, ad € 147.244,00= (o.f.e.) per la categoria OG1 - Edifici civili e industriali.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

130

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, presso gli uffici del Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole.

135

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto ai successivi artt. 12 e 13.

140

3. Ai sensi dell'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, e dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come risulta dalla documentazione agli atti, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, e ad operare sui conti correnti indicati nel summenzionato documento i signori, come meglio identificati nella documentazione agli atti.

145

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

150

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla

presente stipula, in conformità a quanto statuito all'art. 3 comma 1 dell'Allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

OPPURE

155 1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna d'urgenza che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 **[oppure]** comma 9 **[nel caso di "eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone,**
160 **animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti**
165 **dell'Unione europea"]** del Codice dei contratti.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale definitivo di consegna dei lavori **[oppure]** dalla data del verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, ove quest'ultimo non abbia
170 natura parziale.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori
175 viene applicata una penale pari a **1,0 per mille dell'importo contrattuale.**

2. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo dell'appalto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

6. Qualora l'appaltatore, non ottemperando all'obbligo previsto dall'art. 57, venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, assuma del personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali senza rispettare una quota pari ad almeno il 30% sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, sarà applicata una penale pari allo 0,6 per mille del corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal pagamento del saldo. Tale sanzione verrà applicata in caso di accertamento della violazione all'esito del controllo operato in sede di verifica di conformità sulle assunzioni effettuate.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori

nei casi e con le modalità di cui all'art. 121 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e
205 disposta con le modalità di cui all'art. 8 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n.
36/2023 s.m.i., tra cui avverse condizioni climatologiche, di forza
maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o
la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di
procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti
210 dall'articolo 120 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far
cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei
lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può
215 diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario
alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere
riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere
l'illegittima maggiore durata della sospensione.

220 4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata
complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi
complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento,
l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
225 prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro
caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta
all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto

come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di
230 esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al
presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato
speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in
235 forza del capitolato generale approvato con d.m. n.145/2000.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e, perciò, a carico
dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- 240 c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione
piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del
certificato di regolare esecuzione;
- 245 e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature
per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per
l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- 250 h) la custodia e conservazione delle opere fino all'emissione del
certificato di regolare esecuzione;
- i) ulteriori eventuali elementi;

3. L'appaltatore è, altresì, responsabile della disciplina e del buon ordine

del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del capitolato generale
255 d'appalto approvato con d.m. n.145/2000.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o
da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della
260 direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche
in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione,
la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha
265 il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.
L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode
nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

270 6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i
componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti
tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza
e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne
275 la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di
ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici
del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo

stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16
280 giugno 2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale
d'appalto.

7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 27.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle
285 disposizioni vigenti nelle modalità e nei termini dettagliati dal Capitolato
Speciale d'Appalto.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata, per ogni
categoria di lavorazione, secondo la misurazione in cantiere del lavoro
eseguito.

290 Il corrispettivo è determinato applicando l'importo contrattuale della
relativa lavorazione per la singola misurazione effettuata del lavoro
stesso.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuate nelle modalità di cui
all'art.12, comma 1, lett. b) dell'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

Articolo 10. Revisione dei prezzi

295 1. Si richiamano, in materia di revisione dei prezzi, l'art. 60 del d.lgs. n.
36/2023 s.m.i. e l'art. 33 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

300 1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei
lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera,
fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui
all'articolo 60 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e
successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente

redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di
305 concordamento, ferma restando la previsione di cui all'art. 3. co. 3, del
presente contratto.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti
dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora
310 ammissibili ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice, è riconosciuta un'anticipazione del
del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Tale
anticipazione verrà corrisposta, previa richiesta e costituzione della
315 garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al medesimo art. 125
del medesimo Decreto.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle
condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale
d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo
320 al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 11 comma 6, del
Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti
dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o
retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve
325 le eventuali ritenute provvisorie in seguito all'applicazione delle
eventuali penali di cui all'articolo 6, che saranno contabilizzate in via
definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull'importo di ogni
certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo

percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale

330 recupero della medesima.

4. In deroga al comma 2:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la

differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già

emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale

335 medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni,

per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al

medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla

redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di

340 pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito

eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è

effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale

entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione

345 provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai

sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di

una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 117 comma 9, del Codice

dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali

350 calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro

mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all'articolo 14,

comma 1.

Articolo 12 bis. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
355 finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a
trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del
conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i
360 conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate
alle operazioni sullo/gli stesso/i, già indicati nell'apposita dichiarazione in
sede di offerta. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla
Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in
questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità
365 dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante
avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante
semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R
ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata,
salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti.

370 3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità
assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i
subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere
375 alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i
subappaltatori anche con i subcontraenti.

4. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti
equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o

a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto
380 corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra
quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna
altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti
dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al
presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto
385 2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.

5. Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione
dell'articolo 25 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di
fatturazione elettronica.

390 6. La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A
"Formato della fattura elettronica" del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013,
dovrà essere intestata e indirizzata a Comune di Venezia, San Marco
4136 - 30124 Codice Fiscale 00339370272 - P.IVA 00339370272 -
Codice univoco di riferimento UFWX64. La fattura elettronica deve
395 essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 d.l. n.
66/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il
concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura
elettronica i codici CUP (ove previsto) e CIG riportati nell'oggetto;
l'omessa indicazione dei predetti codici/del predetto codice comporta
400 l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della
fattura.

7. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria
405 controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.

8. In attuazione di quanto prescritto dalla misura C_68 del vigente
"PIAO – Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del
Comune di Venezia, al fine di monitorare e controllare i movimenti
410 finanziari operati nell'ambito della filiera degli operatori economici
coinvolti nell'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore è obbligato a fornire
alla Stazione appaltante, ove non si proceda al pagamento diretto, le
fatture e le copie dei bonifici effettuati nei confronti dei subappaltatori
dal conto dedicato comunicato, riportanti il CIG e, se presente, il CUP
415 dell'appalto. L'appaltatore è altresì tenuto a fornire, prima del
pagamento del SAL finale, alla Stazione appaltante le dichiarazioni
sostitutive rilasciate, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 s.m.i., da parte
di ogni ulteriore soggetto della filiera attestante la regolarità dei
pagamenti in merito alla tracciabilità, così da consentire – mediante
420 controlli a campione – la verifica della tracciabilità dei pagamenti
intercorsi all'interno di tutta la filiera degli operatori economici;
l'effettuazione dei predetti controlli a campione avviene previa richiesta
all'appaltatore e l'obbligatoria esibizione della documentazione dei
pagamenti afferenti ai vari subcontraenti.

425 **Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.**

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli
di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato
speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e

moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli
430 articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, all'articolo
125 del Codice ed agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto
approvato con d.m. n. 145 del 2000.

2. Decorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate
di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
435 certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460
del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di
440 cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di
regolare esecuzione.

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine
perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla
445 data dell'emissione e dev'essere approvato dalla stazione appaltante; il
silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine
di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore
risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,
450 purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di
regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione
e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto

dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di
455 regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante
richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione
appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante mediante pec
460 ovvero lettera raccomandata A/R con messa in mora di 15 giorni, senza
necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai
tempi di esecuzione;
- 465 c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione
dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
personale;
- 470 e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato
motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche
475 parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo
scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase

esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto
480 legislativo n. 81/08;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della
fornitura, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o
cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica
amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53,
485 comma 16 *ter* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui
imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura
490 prevista dall'art. 210 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, ove ne ricorrano i
presupposti. Negli altri casi può farsi ricorso a transazione prevista
dall'art. 212 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte
dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

495 3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del
comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle
controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di
Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

500 **Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente,
previdenza e assistenza.**

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente verso i propri
dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e

territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
505 lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti
contributivi.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le leggi ed i
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
510 assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste
per i dipendenti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente
articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito
maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede,
515 in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia
definitiva.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini
retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed
520 aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i
lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori
le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo
525 importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n.
81 del 2008, dell'articolo 11 del Codice e dell'articolo 31 della legge n.
98 del 2013, per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante

acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

530 **Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del d.lgs.

n. 81 del 2008 ovvero eventuali proposte integrative del piano di
535 sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del
540 piano di sicurezza e coordinamento di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento [eventualmente integrato come al punto a) e/o b)] e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto,
545 vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96 comma 2 del d.lgs. n. 81/2008, ciò costituendo in particolare, l'adempimento previsto dall'art. 26 comma 3 del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli
550 aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di

risoluzione del contratto in suo danno.

555 5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».

6. L'appaltatore risulta essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti. **[OVVERO in caso di soggetto esente in quanto in possesso di SOA in classifica III o superiore: L'appaltatore risulta essere in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III, in conformità a quanto disposto dall'art. 27, co. 15, d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.]**

560
565

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di Legalità

1. Non viene acquisita la documentazione antimafia di cui all'art. 84 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, trattandosi di contratto il cui valore complessivo non è superiore a € 150.000,00.

570

[OVVERO, nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia iscritto alla c.d. *white-list*:

1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in quanto risulta iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di _____ dalla data del _____.]

575

2. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità perfezionatosi in data 9/10/2025 ai fini della

580

prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

585 3. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, 590 anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

4. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in 595 altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, 600 informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o 605 del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

610 5. L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante

l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

6. L'appaltatore si impegna ad assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui
615 all'art. 15 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della l. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza; per i lavoratori dipendenti lo stesso documento sarà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro; la disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e
620 controllo sui luoghi di lavoro.

7. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta:

- in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari all'1% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00);
- 625 - in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 2 % dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);
- in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e
630 comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1356 del Codice civile.

8. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione
635 appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

9. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei
640 contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque

titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma precedente.

10. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla
645 stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si
siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore,
degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha
natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo
650 inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente
contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici
amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni
relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto
dall'art. 317 del c.p.

11. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa,
655 di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei
componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno
dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-
660 ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p.,
353 c.p. e 353-bis c.p.

12. L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente
alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei
certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in
665 particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del
certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale
e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

13. L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla
stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori, a non
670 celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che

possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

14. La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal
675 Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

680 2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 119 del Codice dei Contratti e s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

685 2 *bis*. Con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della l. n. 190/2012, non è consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata) ai sensi dell'art. 119, co. 17, del d.lgs. n. 36/2023
690 s.m.i.

3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 2.

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 119, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale
695 d'appalto.

5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei

subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate dall'art. 119, co. 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. In applicazione di quanto prescritto dalla misura C_65 del vigente "PIAO – Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, qualora non si proceda al pagamento diretto, l'appaltatore è obbligato a presentare, prima del pagamento dei SAL, le fatture quietanzate da parte del subappaltatore. In caso di mancato adempimento, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento all'appaltatore. In attuazione di quanto prescritto dalla misura C_68 del vigente "PIAO – Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, qualora non si proceda al pagamento diretto, trova applicazione quanto prescritto all'art. 12bis, comma 8, del presente contratto.

6. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le modalità previste dall'art. 35 commi dal 28 al 34 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e s.m.i.

7. Le imprese subappaltatrici sono obbligate ad essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari

o superiore alla III.

8. Nel caso in cui le prestazioni ineriscano attività soggetto all'obbligo di iscrizione alla *white list*, il subappaltatore si obbliga a comunicare
725 tempestivamente alla stazione appaltante la perdita dell'iscrizione alla *white list* e anagrafe antimafia. La stazione appaltante svolge controlli periodici finalizzati ad accertare la persistenza dell'iscrizione, nei casi in cui l'autorizzazione del subappalto sia avvenuta proprio in forza di tale presupposto.

730 9. Il subappaltatore, in applicazione di quanto prescritto dalla misura C_66 del vigente "PIAO – Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, è obbligato a comunicare tempestivamente, per il tramite dell'appaltatore, la perdita della qualificazione posseduta per l'esecuzione del subappalto.

735 10. Fermi restando i limiti e i requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia di distacco di cui al d.lgs. n. 273 del 2003 s.m.i., l'utilizzo di personale distaccato per l'esecuzione del contratto deve essere previamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore indica, altresì, l'impresa distaccante, oltre a rendere le dichiarazioni in merito alla
740 sussistenza dei requisiti di legittimità del distacco (es. contratto di rete) e all'avvenuta comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro. L'autorizzazione al distacco della manodopera è subordinata preventivamente all'acquisizione delle informazioni antimafia di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 s.m.i. a carico della società distaccante, ove ne
745 ricorrano i presupposti di legge. Il Committente, entro il termine di 20 giorni dall'acquisizione di tutta la documentazione necessaria, può negare

l'autorizzazione. L'impresa subappaltatrice che utilizza personale in distacco rende, altresì, la dichiarazione sul possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione dell'appalto, anche a prescindere dal supporto dell'impresa distaccante.

Articolo 21. Garanzia definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria definitiva mediante polizza n. _____ in data _____ rilasciata dalla società _____, agenzia/filiale di _____, per l'importo di € _____ = (diconsi Euro _____/___), pari al 5% (diconsi cinque per cento) dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 117 comma 8 del Codice dei Contratti e all'art. 27 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema dell'allegato 1.2 al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del Codice dei Contratti, l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei

lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero _____ in data _____ e avente decorrenza dalle ore ____ del _____ e scadenza, a seguito dell'ultimo rinnovo, _____ rilasciata dalla società _____ agenzia di _____ per un massimale di € _____ = 780 (diconsi Euro _____/___).

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero _____ in data _____ e avente decorrenza dalle ore ____ del _____ e scadenza, a seguito dell'ultimo rinnovo, _____ rilasciata dalla società _____ agenzia di _____ per un massimale di € _____ = (diconsi Euro _____/___).

4. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle 790 efficaci e valide.

Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e 795 l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013, da

ultimo modificato dal d.P.R. n. 81/2023 e quelli previsti dal Codice di comportamento interno, da ultimo modificato con la deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

800 2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n.62/2013, copia del codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova
805 dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno approvato con la deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire causa di risoluzione del contratto.

810 4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

815 **Articolo 24. Trattamento dei dati personali.**

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla
820 conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a

soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile;
- il capitolato speciale d'appalto;
- la determinazione dirigenziale n. del
- la dichiarazione di tracciabilità di cui all'art. 12-*bis*;
- l'offerta tecnica;
- le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta;

- l'elenco prezzi unitari;
- 850 - l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente contratto;
- il prezzario del Comune della Regione Veneto 2025, a seconda degli ambiti territoriali di competenza;
- gli elaborati tecnici e grafici progettuali;
- 855 - il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza;
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento

fiscale.

- 860 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello
865 della data del certificato di regolare esecuzione.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla registrazione del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della
870 stazione appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. ____ pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

875 Venezia, _____

Il legale rappresentante dell'Appaltatore

(firmato digitalmente)

Il Dirigente della Stazione appaltante

880 arch./ing./dott. _____

(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sig./la sig.ra

_____, quale legale rappresentante della società _____,

dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 6,

885 12bis, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 23 del presente contratto.

Il legale rappresentante dell'Appaltatore

(firmato digitalmente)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.

890 *d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione*

documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente

documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del

d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.